

## ***Allegato E***

### **Elenco delle indicazioni da riportare in etichetta (articolo 23)**

1. Ai fini del controllo ufficiale, il comune trasmette copia degli stampati delle etichette inviati dall'esercente delle attività di utilizzazione di acqua minerale di cui all'articolo 41 della l.r. 38/2004, ogni qualvolta vi siano delle variazioni nell'etichettatura, *alla struttura organizzativa competente per la sicurezza alimentare dell' (5)* azienda USL e al laboratorio per le analisi chimiche competente per il controllo ufficiale nell'ambito del sistema integrato dei laboratori di cui alla deliberazione della Giunta regionale relativa all'approvazione dei criteri operativi per la realizzazione del sistema integrato dei laboratori della Toscana, adottata in attuazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ARPAT, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di un sistema integrato dei laboratori.

2. Le indicazioni da riportare in etichetta *per le acque minerali naturali (5)* sono le seguenti:

a) "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti denominazioni:

- 1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
- 2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
- 3) «rinforzata con il gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
- 4) «aggiunta (6) di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
- 5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale naturale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente *o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa (5)* ed il luogo di utilizzazione della stessa;

c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, identificata almeno dai seguenti parametri:

- 1) temperatura alla sorgente;
- 2) pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
- 3) conducibilità elettrica specifica a 20 °C;
- 4) residuo fisso a 180 °C;
- 5) durezza totale in °F;
- 6) anidride carbonica libera alla sorgente;
- 7) sodio;
- 8) potassio;
- 9) calcio;
- 10) magnesio;
- 11) ione ammonio;
- 12) fluoruri;
- 13) cloruri;
- 14) nitrati;
- 15) bicarbonati;
- 16) solfati;
- 17) silice;
- 18) altri anioni e cationi presenti in misura almeno del 10% in peso rispetto al residuo fisso o che siano rilevanti ai fini delle proprietà favorevoli alla salute;

d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il *contenuto (6)* nominale;

f) l'esercente delle attività di utilizzazione di cui all'articolo 41 della l. r. 38/2004 ed il luogo dove ha sede lo stabilimento;

g) il termine minimo di conservazione nelle forme previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);

h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del d.lgs. 109/1992;

i) informazioni circa gli eventuali trattamenti e operazioni di cui all'articolo 33 della l. r. n.38/2004, ed in particolare l'indicazione prevista dal decreto ministeriale 11 settembre 2003 per le acque sottoposte al trattamento di ozonizzazione;

j) per le acque minerali naturali la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/l, deve essere riportata la seguente indicazione in etichetta: «Contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni». Detta indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili.

k) Sulle etichette possono essere riportate inoltre:

1) indicazioni circa l'appartenenza del giacimento di acqua minerale naturale e di sorgente a parchi, riserve e territori protetti.

2) l'indicazione della partecipazione dell'esercente di cui alla lettera f) a progetti ed iniziative in campo sociale, umanitario, culturale e sportivo.

3) *immagini e/o indicazioni inerenti l'appartenenza o la promozione di prodotti tipici toscani.* (7)

*j) eventuali controindicazioni.* (8)

3. *Nelle etichette delle acque minerali naturali possono essere riportate anche le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs 176/2011.* (7)

---

## Note

5. Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 4.

6. Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 4.

7. Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 4.

8. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 4.